Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
L' A Q U I L A

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI TERRENO SUL QUALE SARA' REALIZZATA LA NUOVA SEDE DI SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SULMONA

Via Pescara, 87 – 67100 L'Aquila – Tel: 0862/66091
e-mail: comando.laquila@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.laquila@cert.vigilfuoco.it

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
L' A Q U I L A

Nel quadro delle direttive nazionali, impartite dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, finalizzate alla valutazione della fattibilità di acquisire al patrimonio demaniale immobili da destinare a sedi di servizio del CNVVF, in luogo di immobili già sedi di servizio in locazione, il Comandante pro-tempore dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, rende noto che esperisce una indagine di mercato conoscitiva propedeutica ad eventuale gara per l'acquisto di un terreno edificabile, sito in località Sulmona (AQ), per la successiva realizzazione della Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, nell'ottica della riduzione della spesa pubblica e nell'ambito dei programmi di ampliamento e modernizzazione delle proprie sedi di servizio. A tal fine si invitano gli Enti pubblici e i soggetti privati ad una manifestazione di interesse, al solo fine di verificare la disponibilità sul mercato di terreni idonei a poter ospitare tutti i servizi e le attività che allo stato attuale non trovano una definitiva allocazione nel patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, fermo restando che la stessa non sarà impegnata all'avvio degli atti finalizzati all'acquisto del terreno.
Le offerte pervenute nell'ambito della manifestazione di interesse, rispondenti alle finalità istituzionali, saranno oggetto di verifica per l'eventuale acquisto.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza è consentito, a chiunque abbia interesse, presentare apposita manifestazione di intento, compilando lo schema allegato.
Al presente avviso si applicano le disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal codice civile, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia; le cui previsioni saranno più dettagliatamente riportate nel contratto di acquisto.
Potranno presentare la propria manifestazione d'interesse tutti coloro che siano proprietari di un terreno, che possieda, in linea di massima, le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche di tipo strategico:

- essere ubicato nel Comune di Sulmona;
- avere un elevato grado si accessibilità garantito dalla prossimità alle principali vie di comunicazione, non eccessivamente congestionate dal traffico o inadatte al transito dei mezzi pesanti;
- essere facilmente accessibile da parte degli utenti interessati agli eventuali servizi offerti;
- non essere eccessivamente periferico;
- essere dotato di accessi indipendenti e compatibile con lo svolgimento delle attività.

Caratteristiche di tipo urbanistico:

- essere preferibilmente urbanizzato e dotato dei servizi primari (acquedotto, elettricità, telefono, gas, fognatura, linee di trasporto pubblico ...);

- essere preferibilmente libero da servitù di natura urbanistica, ambientale o tecnica (elettrodotti, corsi d'acqua, oleodotti, gasdotti, ...). La presenza di eventuali servitù sarà valutata da una Commissione all'uopo nominata;
- essere nella piena proprietà e disponibilità giuridica del soggetto proponente, integralmente libero da pesi, ipoteche, gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, da sequestri, pignoramenti nonché eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale e/o obbligatoria;
- non essere pervenuto all'alienante a titolo di donazione ancora soggetta all'azione di riduzione di cui all'art 555 del codice civile.

Caratteristiche di tipo fisico:

- essere preferibilmente pianeggiante (per quanto consentito dall'orografia dei luoghi);
- avere una forma regolare, preferibilmente quella di un rettangolo che si attesti con il lato lungo a ridosso del fronte della strada di accesso;
- sarà favorevolmente valutata la superficie non soggetta a fenomeni di liquefazione del suolo o ad altri fenomeni di instabilità locale o globale;
- l'area non dovrà essere situata in prossimità di corsi d'acqua che possano determinare fenomeni alluvionali, esondativi o franosi.

Caratteristiche quantitative essenziali:

- Area necessaria compresa tra **mq. 10.000 – 15.000**

Modalità di presentazione delle offerte.

L'offerta, sottoscritta dal proprietario – persone fisiche e/o giuridiche – dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/01/2020 al seguente indirizzo: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila Via Pescara, 87 – 67100 L'Aquila – Segreteria del Comandante.

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato, né quelle che non rechino la firma di tutti i titolari o non idoneamente sigillate.

Non saranno prese in considerazione inoltre le offerte presentate da intermediari o da agenzie di intermediazione immobiliare.

Sulla busta esterna dovrà essere apposta la dicitura "**NON APRIRE -*Ricerca terreno edificabile da acquistare per costruzione nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona***".

All'interno della stessa dovranno essere contenuti tre plichi distinti con la documentazione di cui ai successivi punti 1) 2) e 3).

1) **PRIMO PLICO:** Sulla busta esterna dovrà essere apposta la dicitura: ***"Ricerca terreno edificabile da acquistare per costruzione nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona - Documentazione Amministrativa";***

All'interno della busta dovrà essere presente:
la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice dal titolare del bene o dal rappresentante legale, se trattasi di persona giuridica, corredata da copia fotostatica del documento di identità, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni del concorrente:

- accettazione integrale e senza riserve del contenuto dell'avviso;
- nome e cognome o ragione sociale dell'offerente; data di nascita e residenza per le persone fisiche; sede legale n. REA e CCIA per le società;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione per quanto compatibili di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;

si riporta di seguito il testo integrale dell'art.80:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).14 Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si sottopone all'attenzione quanto di seguito riportato, oggetto di esclusione dalla gara, e che il proponente dovrà attestare a seconda della propria natura di persona fisica o giuridica:

- l'assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della

persona giuridica o della persona fisica o suo coniuge, per l'impresa) né di altre condizioni che possano inficiare il perfezionamento dell'acquisto;

- l'assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera C) del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso (a carico del legale rappresentante e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica);
- che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (a carico del legale rappresentante e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica);
- che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato.

2) **SECONDO PLICO: sulla busta esterna dovrà essere apposta la dicitura: "Ricerca terreno edificabile da acquistare per costruzione nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona - Offerta tecnica":**

- dati (nome, cognome, indirizzi, etc.) del proprietario o ragione sociale in caso di persona giuridica e dati del rappresentante legale della stessa;
- certificati e planimetrie catastali, consistenza e titoli di proprietà del terreno;
- dichiarazione attestante la situazione giuridica del terreno con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi, etc.;
- relazione descrittiva dell'ubicazione del terreno con riferimento particolare alla sua posizione rispetto all'area urbana, l'indicazione dei servizi, dei collegamenti, delle principali vie di comunicazione ed infrastrutture, dei mezzi di trasporto pubblico urbani ed extra urbani anche con l'ausilio di una planimetria in scala adeguata del cespite, finalizzata ad indicare la posizione rispetto all'ambito urbano di riferimento ed alle principali vie di comunicazione, gli accessi, i parcheggi privati e pubblici;
- documentazione fotografica;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a giudizio del proponente, per una migliore comprensione della proposta;

3) **TERZO PLICO: Sulla busta esterna dovrà essere apposta la dicitura: "Ricerca terreno edificabile da acquistare per costruzione nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona - Offerta economica"**

Dovrà essere indicato l'importo del prezzo complessivo del bene al netto dell'IVA, in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra i due importi sarà valutato quello più conveniente per l'Amministrazione;

l'offerta è impegnativa per i proponenti mentre non vincola l'Amministrazione al perfezionamento del contratto, essa dovrà essere valida e irrevocabile per un periodo non inferiore a 12 mesi e non dovrà contenere proposte condizionate.
Si precisa che:

- nel rispetto della vigente normativa l'acquisto è da intendersi, comunque, subordinato al rilascio delle necessarie valutazioni ed autorizzazioni che l'Amministrazione dovrà operare ed acquisire;
- l'Amministrazione potrà procedere a selezionare l'offerta che a proprio insindacabile giudizio risponde meglio alle proprie esigenze anche in presenza di una sola proposta valida;
- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in alcun modo questa Amministrazione che, pertanto, si riserva l'insindacabile giudizio di non selezionare alcuna offerta nonché la facoltà di recedere dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse. Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione dell'offerta;
- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/03, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, pertanto i concorrenti, con la sottoscrizione dell'offerta, esprimono il loro assenso al predetto trattamento.

L'Amministrazione effettuerà apposito sopralluogo al fine di verificare le dichiarazioni fornite circa le condizioni del terreno offerto e dello stato dei luoghi.
Se all'atto del sopralluogo dovessero emergere condizioni ostative per il perfezionamento della procedura di acquisto, qualora venisse accertata la non rispondenza del terreno a quanto attestato nell'offerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità, si dovrà intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il proponente non potrà accampare alcun diritto di rivalsa.
La valutazione delle proposte pervenute sarà affidata ad una Commissione all'uopo nominata che accerterà la rispondenza tecnica delle offerte ai contenuti di cui al presente avviso e procederà al loro esame e predisporrà apposita graduatoria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri di seguito riportati.
All'offerta tecnica viene attribuito un peso pari a 600 punti mentre all'offerta economica viene attribuito un peso pari a 400 punti.

Ai sensi dell'art. 60 e secondo i criteri di aggiudicazione dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, il terreno verrà aggiudicato a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:

A. Valore Tecnico punteggio max. 600;
B. Prezzo punteggio max. 400;

Il punteggio massimo di 600 del valore tecnico sarà così suddiviso:

1) caratteristiche quantitative essenziali punteggio max. 100;
2) caratteristiche di tipo strategico punteggio max. 120;
3) caratteristiche di tipo urbanistico punteggio max. 140;
4) caratteristiche di tipo fisico punteggio max. 240.

Ai valori intermedi delle offerte tecniche, rispetto al valore massimo individuato, verrà attribuito un punteggio che sarà funzione dello scartamento rispetto al valore massimo o minimo di riferimento. Il massimo punteggio, uguale a 400 viene attribuito all'offerta economica che presenta il minore prezzo unitario al netto dell'I.V.A. Per tutte le altre offerte viene calcolato il differenziale (in incremento) rispetto alla offerta più bassa, espressa come variazione percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

- *Esempio: Offerta A 100,00 euro, Offerta B 113,525 euro. All'offerta A verrà attribuito un punteggio pari a 400 mentre all'offerta B verrà attribuito un punteggio pari al massimo, diminuito del differenziale % sopra detto, ovvero (113,525-100,00)/100.00= 0,135 che corrisponde a 400 x (1-0,135) = 346.*

Il valore più alto derivante dalla somma dei due punteggi sopra indicati (Valore Tecnico, Prezzo) determinerà l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul:

- sito istituzionale www.vigilfuoco.it;
- sul sito del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- sul sito dell'Agenzia del Demanio;
- sull'Albo Pretorio del Comune di Sulmona,
- sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo.

L'esito dell'indagine sarà pubblicato sul sito istituzionale una volta ultimate tutte le procedure previste dalla legge.

L'offerente potrà richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sullo stato della procedura al D.L.G.V.D. Dott. Giampiero VIVARELLI ai seguenti recapiti: Via Pescara, 87 – 67100 L?Aquila - TEL: 0862/6609312/311 - e-mail PEC: com.laquila@cert.vigilfuoco.it.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
MALIZIA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
L' A Q U I L A

(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
L' A Q U I L A

Allegato A

Al Comando Provinciale VVF L'Aquila

Oggetto: Manifestazione di interesse a cedere in alienazione un terreno per la costruzione della nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona.

Il sottoscritto.....

nato a ..... Prov .....il ..... cittadino

italiano, residente in Via/Piazza..... n ..... Cap .....

Città ..... . Prov .....

Tel ..... Fax ..... E-mail .....

C.F ..... P.IVA .....

in relazione all'avviso a manifestare interesse per l'alienazione di un terreno per la costruzione della nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona.

MANIFESTA INTERESSE AD ALIENARE IL TERRENO

DICHIARA

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell'articolo 80 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50;
2. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 - paragrafo 1 - Direttiva CE 2004/18;
3. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 68/1999;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5. di essere consapevole che l'Amministrazione potrà sospendere in ogni momento e a suo insindacabile giudizio la presente procedura;

6. di essere consapevole che la presente procedura non impegna in alcun modo l'Amministrazione all'avvio degli atti finalizzati all'acquisto del terreno;
7. di accettare pienamente tutto quanto previsto nell'avviso di manifestazione di interesse;
8. di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso al seguente indirizzo:
9. di essere disposto ad alienare l'immobile per l'importo di € _____ (Euro in lettere: _____)

Allega documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza.

Data _____ firma ed eventuale timbro

Allegato B

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
1. **Che il terreno possiede i seguenti requisiti:**

A-Caratteristiche quantitative essenziali:

- Area necessaria compresa tra mq 10000 - 15000 **punti 100**

Totale punti 100

B-Caratteristiche di tipo strategico:

- alto grado di accessibilità garantita dalla prossimità alle principali vie di comunicazione adatte al transito dei mezzi pesanti; **punti 50**;

(punteggio decrescente in funzione della distanza da vie di comunicazione principali)

- terreno dotato di accessi indipendenti e compatibile con lo svolgimento delle attività; **punti 35**

- essere facilmente accessibile da parte degli utenti interessati agli eventuali servizi offerti **punti 35**

(punteggio decrescente in funzione della distanza da linee urbane o extraurbane)

Totale punti 120

C-Caratteristiche di tipo urbanistico:

- essere preferibilmente urbanizzata e dotata dei servizi primari (acquedotto, elettricità, telefono, gas, fognatura, linee di trasporto pubblico); **punti 50**

(punteggio decrescente in funzione della distanza da linee urbane o extraurbane)

- essere preferibilmente libera da servitù di natura urbanistica, ambientale o tecnica (elettrodotti, corsi d'acqua, oleodotti, gasdotti); eventuali servitù saranno valutata da una Commissione all'uopo nominata; **punti 30**

(punteggio crescente in funzione della distanza dal confine)

- essere nella piena proprietà e disponibilità giuridica del soggetto proponente, integralmente libera da pesi, ipoteche, gravami e vincoli di qualsiasi natura e

specie, da sequestri, pignoramenti nonché eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale e/o obbligatoria; **punti 50**

° non essere pervenuto all'alienante a titolo di donazione ancora soggetta all'azione di riduzione di cui all'art 555 del codice civile; **punti 10**

Totale punti 140

D-Caratteristiche di tipo fisico:

° essere preferibilmente pianeggiante **punti 70**
(punteggio crescente in funzione della regolarità altimerica del terreno)

° avere una forma regolare, preferibilmente quella di un rettangolo che si attesti con il lato lungo a ridosso del fronte della strada di accesso; **punti 60**
(punteggio decrescente in funzione della irregolarità del perimetro)

° sarà favorevolmente valutata un'area non soggetta a fenomeni di liquefazione del suolo o ad altri fenomeni di instabilità locale o globale; **punti 50**
(assenza di documentazione tecnica comprovante punti 0)

° l'area non dovrà essere situata in prossimità di corsi d'acqua che possano determinare fenomeni alluvionali, esondativi o franosi. **punti 60**
(punteggio crescente in funzione della distanza dal confine con documentazione tecnica comprovante)

Totale punti 240